

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

COMUNE DI OVODDA

Approvato con delibera del consiglio comunale N. 32 adottata nelle seduta del 16/11/2002

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNALE
2. DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
3. GRUPPI CONSILIARI
4. DISCIPLINA
5. VOTAZIONI
6. INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
7. VERBALIZZAZIONE
8. COMMISSIONI CONSILIARI
9. PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
10. FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
11. DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento, comprendente numero 77 articoli, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari nel rispetto della normativa vigente e in conformità allo statuto.

Articolo 2

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività dell'Ente. Le competenze specifiche del Consiglio sono quella indicate dall'Articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e dall'Articolo 20 dello Statuto Comunale.

Articolo 3

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale. La Giunta, per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio e nei luoghi pubblici e per le riunioni fuori della sede comunale potrà servirsi anche di altri mezzi di informazione.

Articolo 4

Le sedute consiliari di norma sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Articolo 5

Il messo notificatore, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione. Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nel caso di convocazioni ordinarie e almeno tre giorni, per le convocazioni straordinarie. Nelle convocazioni d'urgenza, l'avviso va notificato almeno 24 ore prima; in tal caso, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il rinvio della trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, in questo caso va data comunicazione solo agli assenti. Il segretario comunale provvederà a redigere apposito verbale.

Articolo 6

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Articolo 7

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, l'avviso di convocazione può essere inviato mediante Raccomandata A/R, telegramma oppure fax o e-mail.

Articolo 8

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

Articolo 9

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo da non far sorgere dubbi od equivoci sulle materie da discutere.

Articolo 10

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato di norma, all'Albo pretorio, lo stesso giorno della notifica dell'avviso ai consiglieri e, comunque, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Articolo 11

L'Ufficio segreteria provvede a pubblicizzare le sedute del consiglio, mediante affissione in luoghi pubblici di manifesti recanti l'ordine del giorno.

Articolo 12

Le proposte di deliberazione con i relativi allegati vanno depositate presso l'ufficio del Segretario Comunale e in assenza di quest'ultimo nell'Ufficio di segreteria almeno 24 ore prima della data fissata per il Consiglio comunale, ad eccezione delle proposte attinenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, le quali vengono depositate secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire almeno 12 ore prima della data dell'adunanza. Contestualmente ai documenti relativi agli altri argomenti all'ordine del giorno viene depositata copia del verbale della seduta precedente. Il Segretario coadiuvato dai Responsabili dei servizi, ciascuno per i settori di propria competenza, se richiesto, è tenuto, a dare delucidazioni e notizie ai consiglieri sugli atti depositati, nonché a rilasciare copia degli stessi.

Articolo 13

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Per le informazioni riservate, il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio competente, che può negarla con provvedimento motivato.

Articolo 14

Anche qualora l'avviso di convocazione sia stato spedito ai consiglieri può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo, su richiesta (dei singoli consiglieri) di almeno un quinto dei consiglieri recante data o ora di consegna al Sindaco; il Sindaco, verificati:

- la sussistenza del requisito temporale per la corretta notifica dell'ordine del giorno aggiuntivo;
- la possibilità di provvedere all'istruttoria da parte degli uffici competenti;
- provvederà a integrare l'ordine del giorno principale.

La notifica si effettua con le stesse modalità previste per l'ordine del giorno principale e, se la notifica dell'ordine del giorno aggiuntivo è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

La possibilità di cui al comma 1) è esclusa nel caso in cui il consiglio sia stato convocato in via d'urgenza, in tal caso le proposte presentate dai singoli consiglieri verranno iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta utile.

Articolo 15

Il Consiglio può, con votazione assunta a maggioranza dei presenti, disporre l'utilizzo di un impianto di registrazione per la riproduzione fedele di tutta la discussione.

Articolo 16

All'ora stabilita per la riunione, il Sindaco, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Sindaco si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida. A tal fine, il Sindaco invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano almeno la metà più uno di quelli assegnati al Comune – numero necessario per la validità della seduta – dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli. Trascorsi trenta minuti dal primo appello, senza che sia stato raggiunto il numero legale, la seduta va dichiarata deserta.

Articolo 17

Quando la seduta è deserta occorre, redigere apposito verbale con indicazione dei consiglieri presenti e provvedere a consegnare ai consiglieri assenti l'avviso per la seduta di seconda convocazione, da tenersi nel giorno indicato nell'avviso per la prima seduta. La seduta di seconda convocazione non può avere luogo se non sono trascorse almeno 24 ore dalla prima. Per la validità della seduta di seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.

Articolo 18

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, le bandiere, del Comune, Italiana e dell'Unione Europea vengono esposte nel balcone principale del Palazzo Comunale almeno un'ora prima dell'ora fissata per la seduta.

CAPO II
**DELLE DIMISSIONI E DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI**

Articolo 19

Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio Comunale e allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune. La comunicazione di dimissioni non necessita di motivazione. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci, il Sindaco provvederà a darne comunicazione al consiglio nella seduta nella quale si procederà alla surrogazione dei consiglieri dimissionari che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 20

La dichiarazione di decadenza del consigliere avviene con deliberazione del consiglio comunale. Il Segretario comunale è tenuto a verificare le presenze dei Consiglieri alle sedute del consiglio e a comunicare al sindaco le assenze di cui all'art. 24 dello Statuto. A tale riguardo il Sindaco a seguito della comunicazione del Segretario accertata l'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede, ai sensi della L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni. Scaduto quest'ultimo termine, il Sindaco convoca il Consiglio affinché esamini la situazione e deliberi, tenuto conto delle cause giustificative prodotte da parte del consigliere interessato. Qualora il Consiglio si esprima per la dichiarazione di decadenza, nella stessa seduta si provvederà alla surrogazione del consigliere decaduto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.

CAPO III DEI GRUPPI CONSILIARI

Articolo 21

I consiglieri si costituiscono in gruppi dandone formale comunicazione al Segretario Comunale.

All'interno di ciascun gruppo viene nominato un capo gruppo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

CAPO IV DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Articolo 22

Il Presidente dell'Assemblea, nella persona del Sindaco, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri, che la richiedono e dispone le votazioni. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza, per assicurare l'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero delle normali regole delle adunanze collegiali.

Articolo 23

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 24

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta. Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni volte a chiarire meglio il proprio pensiero relativamente alle deliberazioni adottate dal Consiglio nella seduta precedente.

Articolo 25

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 26

Al termine della seduta consiliare o prima dell'inizio dei lavori, il Presidente dà al Consiglio eventuali comunicazioni che, non possono superare la durata di trenta minuti qualora opti per comunicare all'assemblea eventuali informazioni prima dell'inizio dei lavori, e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del Giorno.

Articolo 27

Non esaurendo la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 28

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede secondo l'ordine di

precedenza a quei consiglieri che l'abbiano richiesta. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere, e se del caso, può togliergli la parola. (Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti. I consiglieri possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento con un massimo di 30 minuti complessivi. Il Consiglio può, con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.) Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

Articolo 29

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

Articolo 30

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 31

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intende procedere alla votazione. Sulla mozione di ordine decide, sentito il Segretario Comunale, il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia stata accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 32

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Articolo 33

Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due. Tale limite è posto anche per gli emendamenti agli emendamenti.

Articolo 34

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

CAPO V DELLE VOTAZIONI

Articolo 35

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete.

Articolo 36

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il Presidente, qualora durante le votazioni entri in aula un consigliere, previa breve illustrazione dell'argomento oggetto di votazione, deve indire nuova votazione, che annulla e sostituisce la precedente, per consentire a tutti i consiglieri presenti, di esprimersi in merito.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se ha avuto inizio lo spoglio delle schede stesse.

Articolo 37

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge e dallo Statuto – il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda deve essere depositata nell'urna personalmente da ogni consigliere.

Articolo 38

Si effettuano votazioni con schede segrete nei casi previsti dalla Legge. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o per le nomine che, per legge, o per Statuto spettano al Sindaco.

Articolo 39

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 40

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Chi partecipa alla votazione può dichiarare nel corso della stessa di voler esprimere una dichiarazione. Le dichiarazioni di voto devono essere presentate per iscritto, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli a disposizione dei singoli consiglieri. La dichiarazione di voto della quale deve essere data lettura in aula è consegnata al Segretario Comunale, debitamente sottoscritta affinché provveda ad allegarla al relativo atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, prima che il Presidente dichiari chiusa la votazione.

Articolo 41

Nelle votazioni riguardanti persone è eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e a parità di voti resta eletto, previo accertamento anagrafico, il più anziano di età.

Articolo 42

Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può valutare le circostanze annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendo, però, soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

CAPO VI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 43

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 44

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, o a loro noto e se e quali provvedimenti o iniziative si vogliono adottare. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri. Il consigliere nel presentare un'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile indicando con precisione l'oggetto dell'interrogazione e il consigliere che l'ha presentata.

Articolo 45

In principio di seduta il Sindaco invita l'Assessore competente a dare lettura delle interrogazioni ed a rispondere a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di dieci minuti. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 46

Nella stessa seduta non possono essere presentate più di due interrogazioni. La risposta viene data seguendo l'ordine di presentazione.

Articolo 47

L'interpellanza consiste nella domanda fatta da uno o più consiglieri circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare. Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto. Nella stessa seduta non possono essere presentate più di due interpellanze. Trascorsi trenta minuti da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 48

Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intende promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco, può presentare una mozione.

Articolo 49

La mozione, consiste in una proposta concreta di deliberazione avanzata da uno o più consiglieri, oppure un giudizio su un atteggiamento o dell'intero indirizzo dell'Amministrazione. Qualora dovesse contenere una proposta di provvedimento, è necessaria per poterla sottoporre al voto che previa istruttoria siano acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'Articolo 49 del D.Lgs. 267/00 e se necessario di copertura finanziaria. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione. Nella stessa seduta non possono essere discusse più di due mozioni. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 50

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate. Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 51

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, la loro trattazione continuerà nella seduta successiva.

Articolo 52

Per la discussione delle interrogazioni, interpellanze viene iscritto all'o.d.g. del Consiglio e al primo punto l'oggetto della specifica interrogazione – interpellanza. Della discussione vengono redatti a cura del Segretario comunale, uno per ciascun argomento oggetto di interrogazione-interpellanza trattati.

Articolo 53

Il Sindaco può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà procedere a deliberazione. Sulle comunicazioni del Sindaco possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti. All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco e alla Giunta, su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di cinque minuti, né ha diritto a replica. Il Sindaco risponde se accetta o meno la raccomandazione. Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a due.

Articolo 54

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 55

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai due quinti di quelli assegnati al Consiglio. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione. Qualora una mozione di sfiducia riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Articolo 56

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

CAPO VII

VERBALIZZAZIONE

Articolo 57

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso. Il Segretario, per i lavori inerenti alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia. In caso di incompatibilità previsti dalla legge e in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario, sono assunte dal Vice Segretario del Comune al quale, a norma del regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie. In assenza di tale funzionario, le funzioni del Segretario sono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 58

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane salvo che sia stato nominato il vice segretario.

Articolo 59

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 60

I verbali delle sedute segrete devono essere consegnati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 61

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari. Nei casi di contestazione, le schede previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

CAPO VIII

COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 62

Le commissioni consiliari si distinguono in:

- commissioni consiliari consultive permanenti;
- commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
- commissioni consiliari di inchiesta.

Articolo 63

Le commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti:

- in tema di bilancio di previsione, conto consuntivo, strumenti urbanistici generali, progetti preliminari OO.PP., progetti realizzazione opere in deroga, convenzioni tra Enti;
- su tutti gli atti inviati dal Sindaco.

Articolo 64

Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.

In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale.

Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:

- la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti del precedente comma 3;
- i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
- la natura privatistica del rapporto.

I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Articolo 65

Il Consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo seno in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili degli uffici, servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:

- l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
- il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Consiglio comunale.

Articolo 66

Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei consiglieri comunali e degli assessori;
- del segretario Comunale e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
- del revisore dei conti il quale, se invitato, non può rifiutarsi.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 67

La costituzione di tutte le commissioni consiliari di cui al precedente articolo può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

Il numero dei componenti di ciascuna commissione è di cinque membri di cui due della minoranza.

Articolo 68

Entro 30 giorni dall'insediamento, il Sindaco richiede, ai capigruppo consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma sarà nominato il consigliere capogruppo ed, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

CAPO IX

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 69

Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione di un Presidente e di un Vice-presidente.

Il Sindaco e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare. Alla elezione del Presidente e del Vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Articolo 70

Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

Il segretario delle commissioni ha il compito:

- di partecipare ai lavori delle commissioni e redigere i verbali;

CAPO X

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Articolo 71

Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- per iniziativa del Presidente;
- a richiesta di almeno 3 dei suoi componenti;
- a richiesta del Sindaco.

Le convocazioni di cui alla lettera *b)* e *c)* del precedente comma 1 debbono avere luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo comunale.

L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:

- il luogo e l'ora della riunione;
- l'elenco degli argomenti da trattare;
- il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere inviato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni.

Articolo 72

Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

Articolo 73

I verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Articolo 74

Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.

Cessano, altresì, dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.

Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Sindaco con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente Articolo 74.

In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:

- lo Statuto;
- le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 76

Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Copia del presente regolamento, a cura dell'Ufficio Segreteria, sarà inviata:

- al segretario della commissione consiliare permanente;
- a tutti i responsabili degli Uffici e dei servizi comunali.

L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Articolo 77

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni.